

CIG: 88804413BE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS N. 50/2016

INDIVIDUAZIONE, A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, EX ART. 63, COMMA 2°, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016, DI STRUTTURE TEMPORANEE DI PRIMA ACCOGLIENZA AVENTI CARATTERISTICHE DI STRUTTURE ABITATIVE A RETE CON CAPACITÀ RICETTIVA FINO AD 50 POSTI PER L'ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE GIÀ OSPITATI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2021, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 18/9/2015, n. 142, il "Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni";

VISTA la circolare esplicativa del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot. n. 4827 del 24 febbraio 2021, nella quale è espressamente previsto che "al fine di assicurare uniformi livelli di accoglienza su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 142/2015, il decreto di approvazione dello schema di capitolato prevede, all'art. 2, che i contratti in corso di esecuzione per la gestione ed il funzionamento dei centri di accoglienza, hotspot e C.P.R. sono adeguati alle prescrizione del medesimo schema";

CONSIDERATO CHE il Ministero, con circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot. n. 12688 del 4 maggio 2021, ha trasmesso le indicazioni dell'ANAC relativamente all'adeguamento dei contratti in corso al citato "nuovo Schema di capitolato", stabilendo, tra l'altro, che le convenzioni stipulate sulla base del D.M. 7 marzo 2017 in regime di proroga non possono essere adeguate dalle Prefetture, che dovranno perciò avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, basata sul capitolato di cui al D.M. del 29 gennaio 2021;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE ai sensi dell'art. 1, comma 2°, del D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura



e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che per gli appalti dei servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX è pari ad euro 750.000,00. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

VISTA la circolare ministeriale n. 24295 del 18/8/2021 del Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, con la quale è stato chiesta l'attivazione di strutture di accoglienza per ospitare i cittadini afghani ed i loro familiari, che hanno collaborato con le Forze Armate della missione internazionale Afghanistan, che hanno deciso di lasciare il paese a seguito del ritiro dei contingenti militari della Nato presenti sul territorio di quel Paese, nonché con l'Ambasciata italiana e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in Afghanistan;

DATO ATTO che in base alle modalità di accoglienza che il Ministero dell'Interno suggerisce di attuare anche in questa provincia la tipologia di centri da attivare si basa su un sistema di abitazioni riunite in rete al fine di costituire centri più rispondenti alle esigenze di interi nuclei familiari, secondo l'apposita tipologia prevista dallo schema ministeriale di capitolato sopra indicato;

RITENUTO, pertanto, opportuno avviare, una nuova procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dall'art. 1 del D.L. 76/2020, entro il limite di spesa indicato dall'art. 35, comma I lett. d) - del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, con le indicazioni del "Nuovo Schema di capitolato", per il reperimento di strutture temporanee aventi caratteristiche di centri collettivi ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) del capitolato speciale approvato con D.M. 29 gennaio 2021, per l'accoglienza di cittadini stranieri già accolti o da accogliere sul territorio della provincia di Avellino;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", e nello specifico l'art. 8, lettera c), che prevede: "in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti";

per i motivi esposti in narrativa:



DECRETA

- 1. di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2°, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, finalizzata alla selezione di più operatori economici con cui concludere un Accordo Quadro, ex art. 54, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di accoglienza ex art.11 Dlgs 18 agosto 2015, n. 142, ubicati in provincia di Avellino presso le strutture aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del capitolato ministeriale approvato con D.M. del 29/01/2021 (strutture abitative in rete fino a 50 posti), al prezzo di euro 22,70 pro − capite e pro die (IVA esclusa, se dovuta), oltre ad euro 300,00 per il Kit di primo ingresso (costituito da corredo estivo e corredo invernale), a cui si aggiungono i costi della scheda telefonica d'ingresso di € 5,00, del pocket money pro capite giornaliero di 2,50 ed il rimborso delle prestazioni eventuali per materiali speciali, pari ad € 1,80 nei limiti dell'importo stabilito all'art. 35, comma 1°, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016);
- 2. di stabilire che i rimborsi per il Kit di primo ingresso, la scheda telefonica d'ingresso, del pocket money *pro capite* giornaliero e delle prestazioni eventuali per materiali speciali, saranno corrisposti solo previa dimostrazione dell'avvenuta erogazione al migrante;
- 3. di fissare la durata indicativa degli affidamenti in me si 12, a partire dalla data di affidamento;
- 4. di stabilire che la procedura venga svolta per l'acquisizione della disponibilità massima di n. 50 posti, ai fini del rispetto dei limiti di cui al punto precedente, ex art. 35, comma 1°, lett. d) D.Lgs. 50/2016, di € 750.000,00 (50 posti x € 22,70 pc/pd x 365 giorni + rimborsi per prestazioni eventuali € 136.838,50 = € 743.545,15);
- 5. di individuare, quale criterio di scelta dei contraenti il criterio del prezzo più basso, stante la necessità di pervenire celermente alla conclusione della gara, attraverso procedure particolarmente semplificate di selezione, in conformità alla previsione del comma 3° del citato art. 1 del D.L. 76/2020, secondo cui le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Con la conseguenza che, per effetto della norma richiamata, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- 6. di stabilire che a seguito dell'approvazione della graduatoria delle offerte valide, in caso di attivazione dell'Accordo Quadro, si procederà all'affidamento del primo classificato fino a concorrenza dei posti dallo stesso offerti entro il limite massimo sopra indicato e, in caso di necessità di ulteriori posti, sempre entro il suddetto limite, con ulteriori affidamenti a favore di quelli successivamente classificati in graduatoria, con il medesimo criterio, fino a copertura



dell'intero fabbisogno stabilito;

- 7. di approvare il Disciplinare di Gara da utilizzare per la correlata procedura di gara, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante unitamente ai relativi allegati;
- 8. Responsabile Unico del Procedimento è il Viceprefetto Vicario;
- 9. Responsabile dell'Esecuzione nel Dirigente dell'Area IV;
- 10. di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e che la copertura finanziaria è demandata al Ministero dell'Interno che, in qualità di ordinatore primario di spesa, sulla base delle comunicazioni del fabbisogno derivante dai contratti stipulati, provvede a disporre i necessari accreditamenti sul pertinente capitolo di spesa dell'esercizio corrente del relativo Stato di Previsione del Bilancio dello Stato per l'anno 2021.
- 11. di svolgere la procedura di gara ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/201 attraverso l'utilizzazione del Sistema Informatico in modalità ASP (Application Service Provider) reso disponibile da CONSIP spa sul sito internet www.acquistinretepa.it.
- 12. di stabilire che le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno impegnative per questa Prefettura e nessun diritto sorge in capo al richiedente per il semplice fatto della presentazione della manifestazione di interesse.
- 13. di stabilire che la presente determina sia pubblicata sul sito Internet di questa Prefettura "Sezione Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti".

Avellino, data protocollo informatico

il Prefetto (Spena)